



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori ALLEGRINI e PISCITELLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 NOVEMBRE 2008

Istituzione della figura professionale di «operatore *shiatsu*»

ONOREVOLI SENATORI. - Oggi, alla luce di nuove conoscenze non solo mediche ma anche socioculturali, il concetto di salute si è ampliato e coinvolge ambiti più globali e importanti della vita dell'individuo, che non si riferiscono solo alla sopravvivenza fisica o all'assenza di malattia, ma anche agli aspetti psicologici, mentali e spirituali. Vengono, così, prese in considerazione le condizioni naturali, ambientali, climatiche e abitative, la vita lavorativa, economica, sociale e culturale e, insomma, tutto ciò che, in qualche modo, interagisce in senso positivo o negativo con la sua esistenza.

Lo *shiatsu* fonda le sue radici nel pensiero filosofico estremo orientale; in particolare si rifà ad una concezione energetica dell'essere umano codificata dalla medicina tradizionale cinese e nasce quindi in un contesto culturale differente da quello occidentale moderno.

Lo *shiatsu* agisce sul corpo del ricevente mediante pressioni perpendicolari, mantenute e costanti portate con la mano, il gomito e il ginocchio. La pressione è esercitata sulla rete di meridiani, aree e punti che costituiscono la struttura energetica dell'essere umano. La concezione di una struttura energetica dell'essere umano, codificata dalla medicina tradizionale cinese patrimonio di tutte le tradizioni estremo-orientali, è la radice da cui lo *shiatsu* nasce e si sviluppa.

Lo *shiatsu* si occupa delle condizioni di benessere e di disagio dell'essere umano in termini concettuali e relazionali differenti e autonomi da quelli utilizzati dalla cultura medica occidentale di questo secolo, ed è quindi estraneo ai concetti «malattia» e «terapia» come correntemente intesi.

Lo *shiatsu* si è diffuso in Europa e negli USA a partire dagli anni Settanta. È parte integrante di una realtà culturale specifica che

considera la salute non solo come mantenimento delle funzioni vitali, ma come percorso di crescita personale. In Italia è praticato da migliaia di operatori che attraverso il loro lavoro hanno ampiamente dimostrato la sua applicabilità su persone di ogni tipo, senza distinzione di età e condizione.

L'operatore *shiatsu* si forma in un *iter* pluriennale in cui l'acquisizione degli elementi tecnici, teorici e percettivi è strettamente e costantemente collegata alla pratica.

La formazione professionale dell'operatore *shiatsu* è prodotta, quindi, dalla compresenza di specifici elementi tecnici culturali che sono oggi patrimonio soltanto di quanti fanno ricerca in questo campo e che praticano tale professione.

L'«operatore *shiatsu*» possiede infatti una ben precisa specializzazione e un'ineccepibile preparazione anche tecnico professionale che avviene attraverso un approfondito percorso di pratica e di studio almeno triennale, seguito inoltre da un intenso tirocinio.

È ormai chiaro che le discipline bionaturali - nell'ambito delle quali lo *shiatsu* ha sicuramente un ruolo particolare, per la sua storia, la sua diffusione, il gradimento che cittadine e cittadini gli hanno tributato - pur concorrendo alla promozione della salute, nulla hanno a che fare con prestazioni omologabili a quelle fornite dalle professioni sanitarie nel quadro dei servizi sanitari nazionali. Questa sostanziale differenziazione consente di iniziare a definire un settore del benessere che, una volta normato e sviluppato, potrà essere un valido complemento nella promozione della salute, scaricando il sistema sanitario di molte prestazioni che, non implicando direttamente terapie scientifiche, possono essere erogate da nuove profes-

sionalità, già presenti sul mercato e già testate da un gradimento sociale diffuso.

L'aumento, nel corso degli anni, del numero di cittadini che usufruiscono di questi servizi impone, ormai, al legislatore di dare certezza al cittadino che ha diritto di ricevere prestazioni professionalmente riconosciute e certificate. D'altra parte, è sicuramente doveroso dare certezza ai molti professionisti che, allo stato, pure confortati dai loro clienti, spesso si trovano a essere oggetto di confusi messaggi istituzionali, alle volte tesi a un loro riconoscimento, alle volte all'interdizione della loro professione.

Un punto di forza di questa disciplina è sicuramente il lodevole lavoro svolto dalle associazioni di categoria che, in assenza di una normativa, hanno svolto un ruolo realmente supplente contribuendo a formare una mentalità, tra i professionisti e tra gli istituti di for-

mazione, sempre più all'altezza del rapporto con i clienti. Deontologia professionale, *curricula* formativi, regime di garanzia assicurativa, uniformità dei *setting* lavorativi, formazione permanente, sono elementi costitutivi della professione a fianco allo specifico disciplinare, andando, quindi, a rappresentare un comparto di lavoratori che già autonomamente hanno saputo autoregolamentarsi. Su queste radici sicuramente si potrà rapidamente innestare una norma che sappia essere promotrice di nuova occupazione e allo stesso tempo garante della salute dei cittadini.

Va notato, infine, come alcuni Paesi europei abbiano già provveduto a legiferare sulla disciplina *shiatsu*, e come da più di quaranta anni tale disciplina sia regolamentata in Giappone.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità)

1. Nell'ambito delle attività di promozione e di conservazione della salute, del benessere e della migliore qualità della vita è istituita la figura professionale di «operatore *shiatsu*».

2. Ai fini della presente legge, s'intende per *shiatsu* la tecnica manuale autonoma non invasiva, basata principalmente sulla pressione eseguita con i pollici, le dita, i palmi delle mani, i gomiti, le ginocchia.

Art. 2.

(Profilo professionale)

1. L'«operatore *shiatsu*» opera allo scopo di preservare lo stato di salute della persona e di attivare la capacità di riequilibrio delle funzioni vitali attraverso precise tecniche di pressione su zone e su punti specifici, effettuate nei modi di cui al comma 2 dell'articolo 1, modulate in modo ritmico o mantenute costanti, a seconda degli stili utilizzati, nonché stiramenti e manovre di mobilizzazione attiva e passiva. I comprovati effetti benefici di tale disciplina devono essere intesi come risultato di un sistema relazionale complesso non sovrapponibile o sostituibile ad alcuna terapia scientifica erogata attraverso il Servizio sanitario nazionale.

Art. 3.

(Elenchi professionali)

1. Sono istituiti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, gli elenchi professionali degli «operatori *shiatsu*».

2. Possono iscriversi agli elenchi professionali di cui al comma 1 gli operatori che hanno conseguito il diploma professionale di formazione rilasciato dagli istituti pubblici e privati accreditati ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera *g*).

3. Agli iscritti agli elenchi professionali di cui al comma 1 si applica l'articolo 622 del codice penale.

Art. 4.

(Commissione per la professione e la formazione shiatsu)

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituita presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, la Commissione per la professione e la formazione *shiatsu*, di seguito denominata «Commissione», con il compito di definire, entro dodici mesi, gli specifici ambiti operativi e formativi e la delimitazione del relativo campo di intervento della professione *shiatsu* esercitata da operatori professionali.

2. La Commissione definisce:

a) i principi generali per la definizione del codice deontologico della professione *shiatsu*;

b) i criteri generali per l'adozione degli ordinamenti didattici dei corsi di formazione per «operatore *shiatsu*»;

c) il profilo professionale dell'«operatore *shiatsu*»;

d) i criteri e i gradi della formazione nonché i programmi e i contenuti dei corsi di formazione di cui alla lettera *b*). La durata

dei corsi di formazione nella professione di «operatore *shiatsu*» non deve comunque essere inferiore a tre anni e a 1.200 ore complessive, e il diploma di formazione deve essere rilasciato solo al termine dell'*iter* completo di formazione;

e) i criteri di accreditamento per la formazione dei docenti e dei direttori didattici;

f) le disposizioni per la tenuta di un registro dei docenti;

g) i criteri per l'accreditamento degli istituti di formazione pubblici e privati;

h) i criteri e le modalità per il riconoscimento dei titoli acquisiti precedentemente e nei tre anni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. La Commissione, inoltre:

a) esprime parere vincolante per il riconoscimento dei titoli di studio equipollenti ai fini dell'esercizio della professione di «operatore *shiatsu*»;

b) promuove, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, l'adozione dei criteri individuati, ai sensi del comma 2, allo scopo di favorire e di omogeneizzare la formazione e la professione di «operatore *shiatsu*» nelle singole regioni.

Art. 5.

(Composizione della Commissione)

1. La Commissione è composta dai seguenti membri, nominati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali:

a) un rappresentante del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con funzione di presidente;

b) un rappresentante del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali;

c) tre rappresentanti delle regioni designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

d) un rappresentante designato dal Tribunale per i diritti del malato;

e) un rappresentante designato dalle associazioni dei consumatori e degli utenti, iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 137 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;

f) sette rappresentanti designati di intesa su indicazione delle associazioni di riferimento della disciplina *shiatsu*.

2. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa.

3. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste a carico del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, che vi provvede nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio esistenti.

Art. 6.

(Norme transitorie)

1. Sulla base dei criteri e delle modalità definiti dalla Commissione ai sensi della lettera h) del comma 2 dell'articolo 4, si procede al riconoscimento dei titoli di studio e degli attestati di formazione acquisiti dal candidato precedentemente e nei tre anni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge ovvero, in assenza di tali titoli o di attestati, previa valutazione dell'attività professionale del candidato che deve essere stata svolta continuativamente da almeno cinque anni.

